

## **DELIBERA N. 8/2023**

**[REDACTED] / VODAFONE ITALIA SPA**  
**(HO.MOBILE - TELETU)**  
**(GU14/514496/2022)**

### **Il Corecom Basilicata**

NELLA riunione del Corecom Basilicata del 27/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTO l’accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, nuovamente prorogato con delibera n. 374/21/CONS, recante “*Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*”;

VISTA la convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 6/2021 del Co.Re.Com. Basilicata avente ad oggetto: “*Accettazione proroga al 31 dicembre 2022 della convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Consiglio regionale della Basilicata e Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata*”;

VISTA la delibera n. 427/22/Cons del 14 dicembre 2022 recante: “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 04/04/2022 acquisita con protocollo n. 0112874 del 04/04/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

L’istante, mediante formulario GU14, protocollato in data 04.04.2022, ha lamentato, nei confronti della società Vodafone, una sospensione ingiustificata del servizio e la conseguente perdita della numerazione.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’utente ha dichiarato quanto segue:

a. Di essere “Utente di una linea fissa numero: [REDACTED], dal maggio 1996 con Telecom Italia, sino a settembre 2008;

b. Di aver aderito “all’ iniziativa “Vodafone casa “, il 13 settembre 2008 sottoscrivendo il contratto con la Vodafone “GNP LIBERA + SIM Ric., adesione al “Servizio Numero Fisso”, la portabilità del numero [REDACTED] + la sim mobile Vodafone che ha il numero [REDACTED], attraverso il numero [REDACTED] Contratto accessorio, concluso secondo le modalità previste dal successivo ART. 3 e regolato dalle presenti, Condizioni generali, dal piano tariffario e dalla Carta del cliente. Il contratto è conseguentemente collegato al Contratto Principale relativo all’erogazione del servizio di comunicazione elettronica Vodafone senza il quale non è possibile fruire del Servizio di numero fisso.”

c. La linea fissa del numero [REDACTED] è stata disattivata il 20/10/2009 dalla Vodafone, conseguente all' illegittimo distacco della linea ad ottobre 2009 avvenuta senza il preavviso di almeno 60 giorni a mezzo di raccomandata con ricevuta.

d. Di aver effettuato "reclamo al numero 190 dove mi hanno risposto in maniera evasiva, quindi ho perso il numero [REDACTED] e la possibilità di utilizzare nel futuro la linea fissa. Siccome non ho mai chiesto, né mai prestato il mio consenso alla cessazione della numerazione, né esistevano altri inadempimenti che possano aver legittimato la disattivazione della numerazione, il 01/12/2009, ho inviato un fax, dove chiedevo il ripristino della linea. Dal 2009 attendo risposta.

e. Il reclamo al gestore telefonico Vodafone è stato reiterato il 02/03/2021 per email certificata senza alcuna risposta".

Mediante l'intervento di questa Autorità l'istante ha richiesto:

- i) "Indennizzo per disattivazione del servizio senza preavviso [Art. 5. ]"
- ii) "Indennizzo la perdita della numerazione. [Art. 10]"
- iii) "Indennizzo per omessa indicazione negli elenchi telefonici. [ Art. 11]"
- iv) "Indennizzo per mancata risposta al reclamo. [ Art. 12]"

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore Vodafone S.p.A., nel rispetto dei termini procedurali, con memoria deposita in data 24.05.2022 ( prot. 010166720), in merito all'istanza di definizione ha rilevato che "nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore del Sig. Adduci.

Nello specifico, difatti, l'odierna esponente pone in rilievo che il numero [REDACTED] era associato alla sim ricaricabile [REDACTED] la quale è stata disattivata il 20.10.2009 per scadenza. Non si ravvisano, quindi, errori imputabili alla scrivente società".

Ha precisato, inoltre che "si pone all'attenzione dell'On.le Corecom adito che la contestazione avanzata dall'utente attiene ad una perdita della numerazione asseritamente verificatasi nel 2009, ovvero 13 anni fa.

Per mero tuziorismo difensivo, poi, si rileva che la presenza di reclami o segnalazioni circa eventuali disservizi o altro assume un peso determinante ai fini dell'accoglimento delle istanze e delle relative richieste indennitarie.

Si richiama, a tal riguardo, l'approfondita raccolta di provvedimenti emanati dall'Agcom che confermano l'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale gli indennizzi, nei casi in cui sia stata accertata l'effettiva responsabilità del gestore, devono essere riconosciuti a far data dalla prima segnalazione provata agli atti dalla parte istante

(Delibere n. 38/12/CIR, n. 22/13/CIR, n. 89/15/CIR, n. 65/15/CIR, n. 22/16/CIR) (...). Nel merito, poi, ha eccepito che “in base a quanto stabilito dalla Delibera 390/2021/CONS, articolo 20, comma 4, “L’Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all’operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell’utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso.

Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso.

Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente”.

Infine, ha rilevato l’assenza di reclami scritti inoltrati da parte ricorrente. “Pertanto, in virtù di quanto statuito dall’art. 14, comma 4, della Delibera 347/18/CONS: “Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte.”

Pertanto, eventuali reclami devono comunque soddisfare i requisiti stabiliti nella Carta del Cliente Vodafone nella quale viene testualmente specificato che: “Il Cliente che intende presentare reclamo formale a Vodafone per aspetti legati alla fornitura del servizio può inviare un reclamo scritto alla “Casella postale 190” - 10015 Ivrea (To), tramite il sito internet [www.vodafone.it](http://www.vodafone.it), nell’apposita area “Contattaci”, App My Vodafone e Social Network (Facebook e Twitter)”.

Sul punto, inoltre, si è espresso di recente il Co.Re.Com. Emilia-Romagna il quale ha rigettato la richiesta di indennizzo per asserito mancato riscontro al reclamo sulla base del fatto che lo stesso non fosse stato inviato ai contatti previsti nella succitata Carta del Cliente ovvero nelle condizioni generali di contratto (Del. N. 26/2015). Anche l’Agcom, poi, si è espressa in tal senso rigettando la richiesta di indennizzo per mancato riscontro al reclamo in quanto non erano presenti le ricevute comprovanti l’invio di reclami secondo le modalità previste dalla Carta del Cliente Vodafone (Del. N. 143/15/CIR).

Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l’utente è attualmente disattivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto”. Ha, pertanto, eccepito l’infondatezza della doglianza e ne ha chiesto il rigetto. L’istante con memoria di replica

acquisita al prot. n. 0185136 in data 12.06.2022, ha ulteriormente specificato i fatti già rappresentati nel formulario GU14 e che, per mere ragioni espositive, stante la corposità del testo prodotto (nella lunghissima memoria di ben 29 pagine sono riportati i testi di numerosissime pronunce afferenti a diversi Comitati Regionali) si eviterà di riprodurre per intero in questa sede, se non in relazione ai tratti più significativi.

Ha, preliminarmente, precisato che la fattispecie in esame consiste nella “disattivazione del Servizio di linea fissa e perdita del numero [REDACTED] da parte di vodafone-omnitel senza nessun preavviso e che il numero della sim è [REDACTED] e non [REDACTED]”.

Inoltre ha indicato le seguenti norme del contratto vodafone:

Art.2.5: modifiche delle Condizioni e del Piano Telefonico. Vodafone comunicherà al Cliente per iscritto, mediante Raccomandata AR oppure insieme al conto telefonico o con le diverse modalità convenute con il Cliente medesimo eventuali modifiche del contratto. Il Cliente ha la facoltà di recedere senza penali entro trenta giorni dalla comunicazione della modificazione, mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento. Decorsi trenta giorni senza che il cliente abbia dichiarato il recesso, il rapporto proseguirà con l’applicazione della nuova disciplina. Il recesso sarà efficace dalla data di ricevimento da parte di vodafone della comunicazione di recesso.

Art 11.2: vodafone ha la facoltà di comunicare disdetta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta con preavviso minimo di 60 giorni prima della scadenza.

Art.13: vodafone si impegna a corrispondere indennizzi come previsto dalla carta dei servizi. Inoltre, ha dichiarato che “Subito dopo il distacco della linea fissa, [REDACTED], ho effettuato reclamo al 190. Risposta: “Non ne sapevano nulla.”

Ha specificato che “Il reclamo, inviato il 1/12/2009, è stato scritto, firmato, consegnato ed inoltrato attraverso fax dal “rivenditore Vodafone” MAINIERI ELETTRONICSPIAZZA ROMA 11, POLICORO (Matera). TELEFONO: [REDACTED]. OGGI il negozio esiste ma non è rivenditore vodafone. Nel 2009 esistevano i “rivenditori “. Nel 2022 si chiamano “negozi”. Ha dichiarato, ancora, di aver inviato un ulteriore reclamo a mezzo pec al seguente indirizzo: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it.

In merito all’eccezione sollevata dalla convenuta, relativa all’infondatezza, in fatto e in diritto delle richieste avanzate dalla parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell’erogazione del servizio a favore del sig [REDACTED], ha ribadito che “la linea fissa [REDACTED] utilizzata dal 1996, è stata disattivata, il numero e la linea non possono essere più utilizzati. “Gli errori imputabili alla vodafone sono elementari: il contratto vodafone stesso gli articoli 2.5 , 11.2 , 13 e le norme del codice civile, art. 1175 e 1375, dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e art. 1218 in ordine all’illegittima sospensione amministrativa del servizio sull’utenza ; le sentenze della Cass.civ.n 23304 del 08/11/2007 . La società che eroga il servizio telefonico, prima

di procedere al distacco della linea, deve svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alle circostanze che hanno impedito il pagamento mediante le modalità prescelte dal cliente (...).”

Ha evidenziato, inoltre che “Vodafone si è completamente disinteressata, ritenendo superfluo ed inutile il “preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata a/r, della cancellazione, soppressione amministrativa della linea e conseguente perdita anche della numerazione. La stessa inerzia manifestata dalla difesa di un minimo tentativo di inventarsi qualcosa(..).”

Inoltre, ha sottolineato le inesattezze riportate, alla pagina 5 della memoria della convenuta, specificando che la stessa carta servizi 2021 Vodafone, in materia di reclami prevede che “Il Cliente che intende richiedere supporto per la risoluzione di un problema ovvero manifestare insoddisfazione relativamente alla fornitura del servizio e presentare un reclamo può rivolgersi al Servizio Clienti 190 e, per i Clienti Business, al n. 42323 oppure inviare la segnalazione dal sito internet [www.vodafone.it](http://www.vodafone.it), nell’apposita area “Per il Consumatore”, o sui Social Network (Facebook e Twitter).

Il Cliente che intende presentare reclamo formale a Vodafone per aspetti legati alla fornitura del servizio può sempre inviare un reclamo scritto a: Casella Postale 190 – IVREA per linee mobile (clienti privati) e clienti business. Casella Postale 109 – ASTI linea fissa (clienti privati).” Invece viene trascritto:” Peraltro eventuali reclami devono soddisfare i requisiti stabiliti nella carta del Cliente Vodafone nella quale viene testualmente specificato che: “Il cliente che intende presentare reclamo formale a Vodafone per aspetti legati alla fornitura del servizio può inviare un reclamo scritto alla casella postale 190- 10015 Ivrea(TO), tramite il sito [www.vodafone.it](http://www.vodafone.it), nell’apposita. Area “Contattaci”, App My Vodafone e social Network (Facebook e Twitter)”.

I reclami non possono essere fatti attraverso il sito [www.vodafone.it](http://www.vodafone.it), nel tempo Vodafone ha modificato le possibilità per fare reclamo (formale!), è esistita per alcuni anni, dal 2017 al 2019, e poi è stata abbandonata da Vodafone; inoltre attraverso i social: Facebook, Twitter, non possono essere fatti reclami e neppure attraverso app My Vodafone. Nel 2009 era possibile inoltrare reclamo utilizzando il fax n. [REDACTED]. Nel contratto (allegato) “alla posta ordinaria: casella 190-10015 IVREA(TO)Vodafone-omnitel, oppure inviando un fax al numero verde [REDACTED]” Nel 2022 invece:”Altre modalità di contatto :Se desideri comunque esprimere un motivo di insoddisfazione puoi contattare il 190 dalle 8:00 alle 22:00 oppure inviare una segnalazione formale tramite PEC all’indirizzo [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it) o tramite raccomandata ai riferimenti indicati sotto: Linea mobile: Casella Postale 190 – IVREA Linea fissa. : Casella Postale 109 – ASTI. Se inoltri un reclamo scritto, la tua pratica sarà gestita entro 45 giorni, come indicato nelle condizioni generali del contratto (...).”

### **3. Motivazione della decisione**

Sul rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Sempre in via preliminare, si rileva che l'eccezione sollevata da Vodafone relativa all'inammissibilità della richiesta risarcitoria risulta infondata, atteso che l'istante non ha avanzato alcuna richiesta risarcitoria in termini di danno, bensì si è limitato a richiedere il riconoscimento degli indennizzi così come previsti dal Regolamento.

Nel merito

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'istanza presentata dalla parte non può essere accolta come di seguito precisato.

In primis, occorre evidenziare l'ammissibilità o meno, di talune richieste avanzate dall'istante, in ragione del notevole lasso di tempo, intercorso dagli accadimenti narrati, che si protraggono addirittura fin dal 2009, ovvero per più di tredici anni.

Pertanto, relativamente l'eccezione posta dalla società Vodafone, sull'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione si esprimono le seguenti considerazioni.

L'istituto giuridico della prescrizione consiste nell'estinzione di un diritto soggettivo conseguente al suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo determinato dalla legge (artt. 2934 – 2963 c.c.). Come è noto, l'istituto trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di certezza del diritto: se il titolare di un diritto non lo esercita, l'ordinamento giuridico riconosce l'opportunità di tutelare l'interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo indefinito di tempo. Per verificare quale sia il termine prescrizione da applicare in materia di responsabilità civile e da quando decorre tale termine, è necessario in primo luogo determinare se la fattispecie in esame rientri nell'ambito della responsabilità contrattuale ovvero nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale consegue all'inadempimento di un'obbligazione preesistente; la responsabilità extracontrattuale si configura, invece, quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto violando il precetto del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.). Le due figure prevedono una disciplina differente in merito al termine di prescrizione. L'articolo 2947 c.c., infatti, prevede la prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (e di soli due anni per i danni da circolazione di veicoli). La responsabilità contrattuale rientra invece nella disciplina dell'articolo 2946 c.c. che prevede il termine di decorrenza decennale.

Nel caso di specie, nel silenzio delle norme regolamentari e di deliberazioni Agcom sul punto, si è dell'avviso che l'asserita mancata erogazione del servizio con conseguente perdita della numerazione rientri nell'obbligazione contrattuale dell'operatore che a fronte del pagamento della fattura è tenuto a fornire un servizio regolare e continuo, incombendo su di esso, in caso di contestazione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ed in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare espresso dalla Cassazione, Sezioni Unite, sentenza. 6 aprile 2006, n. 7996) accolto anche dall'Autorità, l'onere di dare adeguata e specifica prova riguardo all'effettiva consistenza e regolarità della prestazione.

Pertanto, trattandosi di violazione di obblighi contrattuali, il diritto a far valere la responsabilità contrattuale dell'operatore si prescrive in 10 anni, ai sensi del citato art. 2946 c.c.

Nondimeno, la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la colpa del professionista, oltre a rivestire gli estremi dell'inadempimento contrattuale, può rivestire altresì quelli del fatto illecito, sia per le modalità di esplicazione, sia per la natura del bene offeso, pertanto la responsabilità contrattuale può concorrere con quella per fatto illecito, o extracontrattuale.

Nel caso di specie, l'utente afferma di aver inoltrato un reclamo nel dicembre del 2009 in cui faceva espressa richiesta di ripristino della numerazione, tuttavia, non fornisce prova dell'inoltro e ricezione all'indirizzo del gestore.

Dunque, oltre al reclamo del 03.03.21, dalla documentazione in atti, non risulta che l'istante abbia prodotto precedenti reclami o segnalazioni al gestore relativi alla lamentata perdita della numerazione.

Tuttavia, anche volendo considerare valido il reclamo solo indicato e non provato, quale quello del dicembre 2009, la domanda sarebbe, comunque, prescritta, atteso che successivamente allo stesso, non si rinvenivano nel fascicolo documentale, ulteriori atti interruttivi della prescrizione inoltrati al gestore entro l'anno 2019.

Pertanto, in forza di quanto premesso, atteso il decorso di oltre tredici anni dalla data di accadimento dei fatti (anno 2009) a quella del reclamo del 03.03.2021 e di presentazione dell'istanza UG del 12.11.2021, sono da dichiararsi inammissibili tutte le richieste di indennizzo avanzate dal proponente per intervenuta prescrizione del diritto. (cfr. Corecom Molise Delibera n. 21/2016).

Per di più, rispetto alle richieste inoltrate dall'istante, occorre, ulteriormente evidenziare, una carenza documentale, che non comprova in massima parte il resoconto evidenziato. Dunque, nel merito, la domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo per la perdita della numerazione non sarebbe stata comunque meritevole di accoglimento, atteso che dall'esame della documentazione in atti non si evince in alcun modo che la numerazione sia andata persa e cioè riassegnata ad altri utenti.

Si rammenta, inoltre, che il consolidato orientamento dell'Autorità è dell'avviso che in assenza di segnalazione da parte del cliente il gestore non può venire a conoscenza del supposto disservizio o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dallo stesso.

In altri termini, l'onere della prova della risoluzione della problematica lamentata ricade sul gestore, ma è inconfutabile che sul cliente incomba l'onere della segnalazione del problema (ex multis, 130/12/CIR; 22/16/CIR; 48/18/CIR; 111/18/DTC; 180/18/CIR; 133/18/ DTC).

Si richiama, infine l'art. 14, comma 4 del Regolamento indennizzi nel quale è stabilito che: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte.

**DELIBERA**

## Articolo 1

1. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico [REDACTED] si rigetta l'istanza presentata in data 04 Aprile 2022 dal Sig. [REDACTED] nei confronti della società Vodafone Italia SpA per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Potenza, 27/02/2023

IL PRESIDENTE

dr. Antonio Donato Marra

